

REPUBBLICA ITALIANA  
La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nella camera di consiglio dell'adunanza generale del 30 marzo 2017

visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto l'art. 23 del R. D. Lgs. 15 maggio 1946, n.455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il D. Lgs. 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il D. Lgs. 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al D. Lgs. n. 655 del 1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) ed, in particolare, l'art.7, comma 8;

vista la deliberazione n. 32/2013/SS.RR./PAR in data 30 settembre 2013 delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva;

vista la deliberazione n. 354/2013/PAR in data 14 novembre 2013 della Sezione di controllo per la Regione siciliana;

vista la richiesta di parere inoltrata dal sindaco del comune di Mascalucia (CT) in data 6 marzo 2017 (prot. cc. 2831 del 6 marzo 2017);

vista l'ordinanza n.41/2017/CONTR. con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato la Sezione in adunanza generale per l'odierna camera di consiglio;

udito il relatore, Cons. Anna Luisa Carra ,

ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

Con la nota in epigrafe, il Sindaco del comune di Mascalucia (CT) ha chiesto un parere in ordine

all'interpretazione dell'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici e, in particolare, se i previsti incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche possano essere riconosciuti oltre che per gli appalti di lavori anche per quelli di servizi e forniture. In caso di risposta affermativa, con un secondo quesito, il Sindaco ha chiesto alla Corte di esprimersi circa la possibilità di includere o meno tra i suddetti servizi sia quelli relativi all'attività di pianificazione urbanistica che quelli di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, laddove svolta da dipendenti dell'Ente.

Il Collegio rileva che il Sindaco del comune di Mascalucia non ha prodotto l'attestazione, richiesta dal Presidente della Sezione di controllo a tutti i comuni dell'Isola con nota prot. 1754 del 16 febbraio 2017, relativa all'insussistenza di dirette o potenziali commistioni con le funzioni giurisdizionali esercitate dalla Corte dei conti o di interferenze con procedimenti penali, civili o amministrativi in corso nonché all'assenza di provvedimenti amministrativi già adottati dall'Amministrazione sul punto oggetto della richiesta di parere.

\*\*\*\*\*

La Sezione ritiene di dover verificare, sotto il profilo oggettivo, se la richiesta rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'art. 7, comma 8°, della legge n. 131 del 5 giugno 2003, a norma del quale le regioni, le province e i comuni possono chiedere dei pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali, al fine di consentire scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (*ex plurimis*, in questo senso, v. parere sez. Lombardia, n. 36 dell'11 febbraio 2009).

I pareri attengono, infatti, a profili di carattere generale nella materia della contabilità pubblica e non possono riguardare singoli atti o fatti concreti di gestione (*ex multis*, Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, delib. n. 1/2010/SS.RR./Par.), né interferire con le competenze degli altri organi giurisdizionali (da ultimo, Sez. Riunite per la Reg. sic., par. n. 6/2011).

L'oggetto della richiesta, infine, deve riguardare unicamente la materia della contabilità pubblica, ovverosia il "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico ed anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Sezioni Riunite della Corte dei conti, delib. n. 54 del 17 novembre 2010).

Ciò premesso, scrutinata l'ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo della richiesta di parere, esposta in termini generali ed astratti, la Sezione di controllo passa all'esame del merito dei quesiti proposti.

Con riferimento al primo quesito formulato dall'ente, il Collegio ritiene di non doversi discostare dall'orientamento espresso sul punto da altre sezioni di controllo (cfr. Sezione controllo Puglia n. 204/PAR/2016; Sezione controllo Veneto n. 353/PAR/2016; Sezione controllo Lombardia n. 184/PAR/2016 e n. 333/PAR/2016), ovvero che l'interpretazione logico sistematica dei commi 2 e 3 dell'art.113 conduce alla conclusione per cui *"il termine" lavori a base d'asta "utilizzata nel secondo comma, è da intendere in senso atecnico e quindi non soltanto per lavori ma anche per servizi e forniture. Infatti, l'art.102 del decreto legislativo 50/2016 dispone che il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto e che i contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori, e a verifica di conformità per i servizi e le forniture e disciplina una serie di attività e di adempimenti (non tutti) che sono comuni ad ogni tipo di appalto e che in base all'oggetto dell'appalto, saranno conseguentemente previste le diverse figure professionali che dovranno svolgere quelle attività destinatarie dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art.113 e la cui quantificazione avrà una disciplina regolamentare."* (Sezione controllo Lombardia delibera n. 333/PAR/2016).

Con riferimento al secondo quesito, l'ente chiede se sia possibile includere tra i servizi per i quali corrispondere l'incentivo per funzioni tecniche anche quelli relativi all'attività di pianificazione urbanistica e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, laddove svolta da dipendenti dell'Ente.

In proposito, deve rilevarsi che il menzionato art. 113 riconosce l'incentivo *"esclusivamente"* per le *"attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico"*.

L'avverbio *"esclusivamente"* esprime con chiarezza l'intenzione del legislatore di riconoscere il compenso incentivante limitatamente alle attività espressamente previste, ove effettivamente svolte dal dipendente pubblico, sicché l'elencazione contenuta nella norma deve considerarsi tassativa (così anche deliberazione Sezione Puglia cit., che richiama Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 18/SEZAUT/2016/QMIG, laddove, in via incidentale, sottolinea che la nuova disposizione ha abolito *"gli incentivi alla progettazione previsti dal previgente art. 93, comma 7 ter, introducendo nuove forme di incentivazione per funzioni tecniche ... svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti e per la verifica preventiva dei progetti e, più in generale, per le attività tecnico-burocratiche, prima non incentivate"*).

Sotto questo specifico profilo, ossia quello della individuazione dei limiti entro i quali le attività svolte dai pubblici dipendenti possono ricevere una specifica remunerazione, la disciplina degli incentivi, derogatoria rispetto al principio di onnicomprensività della retribuzione, tra l'altro, è

da considerarsi di stretta interpretazione e non suscettibile di estensione analogica.

P.Q.M.

La Sezione di controllo per la Regione siciliana esprime parere favorevole con riferimento al primo quesito e non favorevole con riferimento al secondo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, al Comune di Mascalucia (CT) nonché all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione pubblica – Dipartimento delle Autonomie locali.

Così deliberato in Palermo, nella camera di consiglio del 30 marzo 2017.

Il Presidente - Relatore

(Anna Luisa Carra)

Depositato in segreteria il 30 marzo 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Fabio Guiducci)